



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 172

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 9 del 03/06/2020

Il Responsabile del Servizio : RESTIVO Alessia

OGGETTO :

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI - SECONDO AVVISO. DETERMINAZIONI IN MERITO.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

DATO ATTO che l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 suddetta prevede, tra l'altro:

- *Articolo 1 - (Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare) "...1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in*

via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare...”;

- *Articolo 2 - (Riparto risorse per solidarietà alimentare) “...1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri:*

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera...”;

“...4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico...”;

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a delegare la gestione del sistema locale dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, ma che l'attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 resta in capo ai singoli Comuni che, per l'assoluta urgenza di assegnare i buoni spesa, concorrono con i Servizi Sociali ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 01.04.2020 n. 37 mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

“...1.di APPROVARE l'“Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali” ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale della deliberazione (allegato A);

2.di COORDINARSI con gli Uffici Sociali presso l'Unione dei Comuni Valli Chisone e Germanasca, diffondendo le informazioni sui contributi erogabili, raccogliendo e trasmettendo agli Uffici Sociali stessi le domande pervenute per una sollecita individuazione della platea dei beneficiari;

3. Di, qualora se ne verificassero le condizioni, APRIRE o in alternativa UTILIZZARE il conto corrente bancario e/o postale già attivi per ricevere le eventuali donazioni, dandone adeguata pubblicità...;”

Considerato che è stato approvato un primo *Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali* con deliberazione della Giunta Comunale del 01.04.2020, n. 37;

Visto che questo Ente ha ritenuto opportuno approvare con deliberazione di Giunta Comunale del 16.04.2020, n. 39 un secondo avviso per l'ammissione di un maggior numero di beneficiari dei buoni spesa poiché risultavano ancora risorse disponibili per le finalità suddette;

Dato atto che il suddetto secondo avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line e sull'home page del sito istituzionale in data 14.04.2020 dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare domanda nel periodo compreso dal 17.04.2020 al 21.04.2020;

Dato atto che nei termini prescritti sono pervenute n. 15 (quindici) domande;

Verificata la correttezza delle domande e della documentazione presentata da parte dei richiedenti è emerso che n. 2 (due) domande non possono essere prese in considerazione in quanto i richiedenti risultano già beneficiari del primo bando sui buoni spesa;

Atteso che, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Comune e dai Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca come da nota acclarata al protocollo di questo Comune ai n. 2560 del 27.04.2020, sono state ipotizzate alcune erogazioni di buoni spesa a nuclei per i quali si sono rilevate difficoltà economiche e fragilità sociali e sono state riviste le situazioni escluse dal bando precedente ed è pertanto possibile individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

Considerato che il Comune di Villar Perosa, viste le relative relazioni dei Servizi Sociali e valutate alcune situazioni economicamente disagiate, ritiene altresì estendibili i benefici ad altri casi;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 di cui al secondo "Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali" come da allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i buoni spesa potranno essere utilizzati in uno o più dei punti vendita aderenti all'iniziativa, come da allegato alla presente determinazione sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano ad € 5.200,00 e trovano copertura al Codice di Bilancio 12.05.103 (Cap. 1088/1), del bilancio 2020 – gestione competenza;
- 4) di omettere la pubblicazione dell'allegato di cui al precedente sub 1) in quanto contenente dati di natura sensibile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESTIVO Alessia *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa